

**DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2013  
412/2013/R/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA O PIÙ CONVENZIONI TIPO  
PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO  
IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 26 settembre 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la Comunicazione interpretativa della Commissione del 12 aprile 2000 in merito alle “*concessioni nel diritto comunitario*”;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: L. 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.Lgs. 152/06);
- il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'articolo 10 (di seguito: D.L. 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: D.L. 201/11), come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: dPCM 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici”;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 - Modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 110/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla scadenza delle concessioni e delle conseguenti modifiche degli atti che regolano il servizio idrico”;
- il documento per la consultazione, 356/2013/R/IDR del 1 agosto 2013, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR).

**CONSIDERATO CHE:**

- con l’articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. 201/11 sono state trasferite all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*, sopprimendo contestualmente l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- l’articolo 10, comma 11, del D.L. 70/11 stabilisce che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici debbano perseguire la finalità di *“garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici”*;
- l’articolo 2, comma 1, del dPCM 20 luglio 2012 precisa, inoltre, che *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”*;
- a tal riguardo la L. 481/95 prevede che:
  - l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire (...) l’efficienza del settore dei servizi di pubblica utilità (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività”* (articolo 1, comma 1);
  - l’Autorità, nel perseguire le finalità di cui all’articolo 1, *“emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi (...)”* (articolo 2, comma 12, lettera h);
  - *“L’esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l’amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l’indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e*

*degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio (..)*" (articolo 2, comma 36);

- *"Il soggetto esercente il servizio predispose un regolamento di servizio (..). Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio"* (articolo 2, comma 37).
- l'articolo 10, comma 14, lettera b), del D.L. 70/11, assegna all'Autorità il compito di *"predispo[rre] una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori, e che lo stesso comma, alla lettera f), attribuisce all'Autorità il correlato potere di impartire *"a pena di inefficacia, prescrizioni (..) sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato"*;
- il citato art. 151 del d.Lgs. 152/06 prevede che, nell'ambito delle richiamate convenzioni tipo - la cui predisposizione è rimessa, a normativa vigente, all'Autorità – devono, tra l'altro, essere trattati i seguenti temi: il regime giuridico relativo alla gestione del servizio; la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'Autorità, con la deliberazione 110/2013/R/IDR, ha avviato un procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla scadenza degli affidamenti del SII;
- in particolare, come chiarito nel documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità ritiene che *"la disciplina del valore residuo in caso di subentro costituisca, a tutti gli effetti, un elemento di necessario completamento della regolazione tariffaria, al fine di evitare effetti indesiderati sulla qualità del servizio fornito"*;
- nel sopracitato documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, dato il carattere di urgenza e rilevanza del tema relativo alla determinazione del valore residuo degli investimenti, è stata posta in consultazione *"la necessità di provvedere, nell'ambito del completamento del MTT, all'individuazione di criteri per la quantificazione del valore residuo dei cespiti al termine della concessione"* e sono stati altresì consultati i primi criteri per la quantificazione.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- garantire maggiore uniformità a livello nazionale in merito alle modalità con le quali deve essere affidato e gestito il servizio idrico integrato;
- disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra ente affidante e soggetto gestore, anche al fine di rendere chiaro, trasparente e certo il quadro di regole di

- riferimento, promuovendo il necessario miglioramento delle performance gestionali e la bancabilità degli investimenti nel settore;
- sviluppare, parallelamente al presente provvedimento, il tema del valore residuo dei cespiti al termine della concessione anche nell'ambito della consultazione relativa alla regolazione tariffaria dei servizi idrici;
  - per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti alinea, avviare un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato, in cui siano tra l'altro disciplinati:
    - i rapporti tra ente affidante, soggetto gestore ed utenza finale, anche in funzione della forma di gestione prescelta;
    - le modalità tecnico-economiche di svolgimento del servizio stesso;
    - i criteri per la determinazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente alla scadenza dell'affidamento

### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato che disciplinino in sede di prima applicazione:
  - i rapporti tra ente affidante, soggetto gestore ed utenza finale, anche in funzione della forma di gestione prescelta;
  - le modalità tecnico-economiche di svolgimento del servizio stesso;
  - i criteri per la determinazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente alla scadenza dell'affidamento;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), conferendo al medesimo mandato per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui ai punti precedenti, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, compresa la possibilità di convocare audizioni con tutti i soggetti competenti;
3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1. si concluda entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 settembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*